



CITTÀ DI TREIA

(Provincia di Macerata)

COPIA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

Numero 13 del 15-03-2021

Oggetto: METANODOTTO SNAM RETE GAS "RIFACIMENTO METANODOTTO RECANATI FOLIGNO (FRAZIONE COLFIORITO) DN 650 (26)". COSTITUZIONE SERVITÙ SU AREA DI PROPRIETÀ COMUNALE. APPROVAZIONE.

L'anno **duemilaventuno**, il giorno **quindici** del mese di **marzo** alle ore 18:00, nella Residenza municipale, previa notifica degli inviti personali, avvenuta nei modi e termini di legge, si è riunito il Consiglio comunale in sessione Ordinaria ed in seduta Pubblica di Prima convocazione.

Risultano:

CONSIGLIERI		Pres./Ass.	CONSIGLIERI		Pres./Ass.
CAPPONI FRANCO		P	MEDEI LUDOVICA		A
BUSCHITTARI DAVID		P	SAVI ALESSIA		P
MASSEI DONATO		P	SAMPAOLO VITTORIO		P
MORETTI LUANA		P	MOZZONI ANDREA		P
SILEONI TOMMASO		P	CASTELLANI EDI		P
VIRGILI SABRINA		P	GAGLIARDINI GIANLUCA		P
PALOMBARI MARTINA		P			
Assegnati n. 13		In carica n. 13	Presenti n. 12		Assenti n. 1

Partecipa, con funzioni esecutive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione (articolo 97, comma 4a, del D.Lgs. n. 267/2000) il Segretario Comunale **Dott.ssa FABIOLA CAPRARI**.

Il Sindaco, **FRANCO CAPPONI**, constatato il numero legale degli intervenuti, dichiara aperta la seduta e pone in discussione la pratica segnata all'ordine del giorno.

Vengono designati in qualità di scrutatori i Consiglieri:
PALOMBARI MARTINA
SAVI ALESSIA
CASTELLANI EDI

PREMESSO che:

- la Società Snam Rete Gas S.p.A. (soggetta all'attività di controllo e coordinamento da parte di Snam S.p.A.) con sede legale in San Donato Milanese – Piazza Santa Barbara 7, codice fiscale e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi n. 10238291008, REA Milano n. 1964271, società soggetta all'attività di direzione e coordinamento di Snam S.p.A., socio unico, svolge attività di trasporto del gas naturale a mezzo di condotte, dichiarata di interesse pubblico ai sensi dell'articolo 8, comma 1, del D.Lgs. 23 maggio 2000, n. 164;
- nell'ambito delle attività a cui è istituzionalmente preposta – con particolare riferimento alla progettazione, realizzazione e manutenzione della Rete Nazionale di trasporto del gas –, ha in progetto il rifacimento del metanodotto Recanati Foligno (frazione Colfiorito) DN 650 (26”), ubicato anche nel territorio del Comune di Treia;

CONSIDERATO che:

- detto rifacimento interessa anche aree di proprietà comunale site in c.da S. Maria in Selva, censite al Catasto Terreni al Foglio 64 particelle 48, 523, 110, 539, 57, 543, come meglio evidenziato nell'elaborato allegato alla presente (allegato B);
- la Società Snam Rete Gas S.p.A. ha richiesto, con nota prot. n. 15.233 del 23/09/2020, la costituzione di idonea servitù perpetua di metanodotto mediante procedimento che prevede la sottoscrizione di "Modello di costituzione di servitù", allegato al presente provvedimento (allegato A) e successivo perfezionamento del diritto reale mediante rogito notarile da stipularsi davanti a notaio dalla stessa Società incaricato con contestuale versamento del corrispettivo;
- il corrispettivo è stato quantificato dalla Snam Rete Gas S.p.A. in euro 12.100,00, importo riferito al corrispettivo per la servitù permanente di gasdotto escluso l'ammontare dei danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, che saranno liquidati a chi di ragione, a fine lavori;
- si rende necessario approvare la costituzione della servitù sopra indicata, che comporta la posa di una conduttura per il trasporto di idrocarburi alla profondità di metri 1,50, nonché di cavi accessori per reti tecnologiche, secondo il tracciato indicato nell'unità planimetria (allegato B); inoltre è prevista l'istallazione di apparecchi di sfiato e cartelli segnalatori, nonché eventuali opere sussidiarie necessarie ai fini della sicurezza;

DATO ATTO che:

- il Comune riconosce l'inamovibilità della tubazione e delle opere sussidiarie relative al gasdotto di proprietà di Snam Rete Gas S.p.A., che pertanto sarà l'unico soggetto ad avere facoltà di rimuoverle; inoltre si consente alla medesima Società l'accesso alle proprie opere/impianti, in ogni tempo, del proprio personale e dei propri mezzi, necessari per la sorveglianza, manutenzione, esercizio, eventuali modifiche, rifacimenti, riparazioni, sostituzioni e recuperi;
- la servitù comporta, a carico del Comune, l'obbligo di non costruire opere di qualsiasi genere, come pure fognature e canalizzazioni chiuse, salvo quanto già esistente o in progetto, sulle porzioni dei fondi di sua proprietà interessati, a distanza inferiore a metri 20 (venti) dall'asse della tubazione, nonché di mantenere la superficie asservita a terreno agrario, con la possibilità di eseguire sulla stessa le normali coltivazioni senza alterazione della profondità di posa della tubazione. Poiché il terreno comunale interessato ricade, secondo il vigente P.R.G., in area agricola di rispetto stradale ambientale (art. 31 – AMB), tali prescrizioni non

incidono sostanzialmente sul suo utilizzo e l'intervento non è in contrasto con tale destinazione d'uso;

VISTO lo schema di atto per costituzione di servitù di gasdotto, corredato dallo stralcio planimetrico in scala 1:2000, inviati da Snam Rete Gas S.p.A. prot. n. 15.233 del 23/09/2020, allegati al presente atto per formarne parte integrante e sostanziale;

RITENUTO di concedere la servitù di gasdotto a Snam Rete Gas S.p.A. sulle aree sopra descritte per il rifacimento del metanodotto Recanati Foligno (frazione Colfiorito) DN 650 (26") e pertanto di procedere all'approvazione dello schema di costituzione servitù alle seguenti condizioni:

- impegno, da parte della società Snam Rete Gas S.p.A., della previsione di nuovi punti di decompressione che consenta di servire tutto il territorio comunale;
- la società Snam Rete Gas S.p.A. dovrà acquisire - prima dell'avvio delle opere - i tracciati dei sottoservizi dagli Enti e dalle imprese erogatrici di altri pubblici servizi e forniture; la medesima dovrà impegnarsi ad ottemperare alle prescrizioni tecniche relative alla posa delle condutture e dei cavi fornite da detti Enti e Società in sede di autorizzazione e manleverà il Comune da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e cose o ad impianti, anche di terzi;
- le opere di cui trattasi dovranno essere realizzate dalla richiedente secondo le modalità tecniche e le norme vigenti in materia sulla base del tracciato di cui sopra, studiato in armonia con quanto dettato dall'articolo 121 del Testo Unico dell'11 dicembre 1933, n. 1775, al fine di contemperare le esigenze di pubblica utilità delle opere con gli interessi sia pubblici che privati coinvolti, in modo tale da recare il minor pregiudizio possibile alle proprietà interessate;

PREMESSO quanto sopra;

SI PROPONE

1. di DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di CONCEDERE, per le motivazioni meglio precisate in premessa, la costituzione della servitù perpetua di gasdotto in favore della società Snam Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese, Piazza S. Barbara 7, C.F. e P.I. 10238291008, sull'area di proprietà comunale distinta al Foglio 64 particelle 48, 523, 110, 539, 57, 543, come meglio evidenziato nell'elaborato allegato alla presente (allegato B), trasportante idrocarburi nonché cavi accessori per reti tecnologiche alle seguenti condizioni:
 - impegno, da parte della società Snam Rete Gas S.p.A., della previsione di nuovi punti di decompressione che consenta di servire tutto il territorio comunale;
 - la società Snam Rete Gas S.p.A. dovrà acquisire - prima dell'avvio delle opere - i tracciati dei sottoservizi dagli Enti e dalle imprese erogatrici di altri pubblici servizi e forniture; la medesima dovrà impegnarsi ad ottemperare alle prescrizioni tecniche relative alla posa delle condutture e dei cavi fornite da detti Enti e Società in sede di autorizzazione e manleverà il Comune da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e cose o ad impianti, anche di terzi;
 - le opere di cui trattasi dovranno essere realizzate dalla richiedente secondo le modalità tecniche e le norme vigenti in materia sulla base del tracciato di cui sopra, studiato in armonia con quanto dettato dall'articolo 121 del Testo Unico dell'11 dicembre 1933, n. 1775, al fine di contemperare le esigenze di pubblica

utilità delle opere con gli interessi sia pubblici che privati coinvolti, in modo tale da recare il minor pregiudizio possibile alle proprietà interessate;

3. di DARE ATTO che a fronte della costituzione della suddetta servitù la società Snam Rete Gas S.p.A. corrisponderà al Comune di Treia, quale indennità, la somma complessiva di euro 12.100,00, importo riferito al corrispettivo per la servitù permanente di gasdotto escluso l'ammontare dei danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, che saranno liquidati a chi di ragione, a fine lavori;
4. di DARE ATTO che tutte le spese per la stipula dell'atto di costituzione della servitù saranno a carico della società Snam Rete Gas S.p.A.;
5. di APPROVARE lo schema di "costituzione di servitù", allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), con il quale si costituisce il diritto di superficie sulle aree di proprietà comunale, autorizzando il Responsabile del III settore "*Lavori pubblici – Ambiente – Servizi tecnici e manutentivi*", o in caso di assenza, il suo sostituto, alla sottoscrizione del medesimo e ad apportare le opportune modifiche di carattere tecnico giuridico che si rendessero necessarie al momento della stipulazione, nell'interesse dell'Ente;
6. di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.

IL RESPONSABILE III SETTORE
F.to Arch. Laretta Massei

IL CONSIGLIO COMUNALE

VISTO e fatto proprio il documento istruttorio riportato, predisposto dal Funzionario responsabile del III Settore *“Lavori pubblici – Ambiente – Servizi tecnici e manutentivi”*;

RITENUTO dover procedere alla sua approvazione;

UDITA l'illustrazione del Sindaco e gli interventi dei consiglieri, così come riportati nella trascrizione della registrazione della seduta, trascrizione che, a cura del Segretario comunale, sarà contenuta in apposito verbale da approvarsi nella successiva seduta del Consiglio comunale;

VISTO l'articolo 21, comma 1, del D.Lgs. 50/2016;

VISTO l'articolo 42 del TUEL di cui al D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267 e successive modificazioni in ordine alla competenza del Consiglio comunale;

ACQUISITO il parere favorevole del Funzionario responsabile del III settore *“Lavori pubblici – Ambiente – Servizi tecnici e manutentivi”*, Arch. Lauretta Massei, in ordine alla regolarità tecnica, espresso sulla proposta della presente deliberazione ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, come riportato e inserito in calce all'atto;

DATO ATTO che sulla proposta è stato acquisito il parere favorevole del Funzionario responsabile del Servizio Finanziario ai sensi degli articoli 49, comma 1, e 147-bis, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000, in quanto la stessa comporta riflessi diretti o indiretti sulla situazione economico-finanziaria o sul patrimonio dell'Ente, come riportato e inserito in calce all'atto;

ACQUISITO il parere favorevole del Segretario comunale in ordine alla conformità dell'azione amministrativa esplicita con la presente deliberazione all'ordinamento giuridico, ai sensi dell'articolo 97, comma 2, del D.Lgs. n. 267/2000 e successive modificazioni;

CON VOTI favorevoli n. 12, espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti e votanti;

DELIBERA

1. di DICHIARARE la narrativa che precede parte integrante e sostanziale del presente atto;
2. di CONCEDERE, per le motivazioni meglio precisate in premessa, la costituzione della servitù perpetua di gasdotto in favore della società Snam Rete Gas S.p.A. con sede in San Donato Milanese, Piazza S. Barbara 7, C.F. e P.I. 10238291008, sull'area di proprietà comunale distinta al Foglio 64 particelle 48, 523, 110, 539, 57, 543, come meglio evidenziato nell'elaborato allegato alla presente (allegato B), trasportante idrocarburi nonché cavi accessori per reti tecnologiche alle seguenti condizioni:
 - impegno, da parte della società Snam Rete Gas S.p.A., della previsione di nuovi punti di decompressione che consenta di servire tutto il territorio comunale;
 - la società Snam Rete Gas S.p.A. dovrà acquisire - prima dell'avvio delle opere - i tracciati dei sottoservizi dagli Enti e dalle imprese erogatrici di altri pubblici

- servizi e forniture; la medesima dovrà impegnarsi ad ottemperare alle prescrizioni tecniche relative alla posa delle condutture e dei cavi fornite da detti Enti e Società in sede di autorizzazione e manleverà il Comune da qualsiasi responsabilità per eventuali danni a persone e cose o ad impianti, anche di terzi;
- le opere di cui trattasi dovranno essere realizzate dalla richiedente secondo le modalità tecniche e le norme vigenti in materia sulla base del tracciato di cui sopra, studiato in armonia con quanto dettato dall'articolo 121 del Testo Unico dell'11 dicembre 1933, n. 1775, al fine di contemperare le esigenze di pubblica utilità delle opere con gli interessi sia pubblici che privati coinvolti, in modo tale da recare il minor pregiudizio possibile alle proprietà interessate;
3. di DARE ATTO che a fronte della costituzione della suddetta servitù la società Snam Rete Gas S.p.A. corrisponderà al Comune di Treia, quale indennità, la somma complessiva di euro 12.100,00, importo riferito al corrispettivo per la servitù permanente di gasdotto escluso l'ammontare dei danni prodotti alle cose, alle piantagioni ed ai frutti pendenti, che saranno liquidati a chi di ragione, a fine lavori;
 4. di DARE ATTO che tutte le spese per la stipula dell'atto di costituzione della servitù saranno a carico della società Snam Rete Gas S.p.A.;
 5. di APPROVARE lo schema di "costituzione di servitù", allegato al presente atto per farne parte integrante e sostanziale (allegato A), con il quale si costituisce il diritto di superficie sulle aree di proprietà comunale, autorizzando il Responsabile del III settore "*Lavori pubblici – Ambiente – Servizi tecnici e manutentivi*", o in caso di assenza, il suo sostituto, alla sottoscrizione del medesimo e ad apportare le opportune modifiche di carattere tecnico giuridico che si rendessero necessarie al momento della stipulazione, nell'interesse dell'Ente.

Successivamente, il Consiglio comunale, riscontrata la sussistenza dei motivi d'urgenza, con voti favorevoli n. 12, espressi in forma palese dai n. 12 consiglieri presenti e votanti;

D E L I B E R A

- di DICHIARARE il presente atto immediatamente eseguibile ai sensi dell'articolo 134, comma 4, del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267.-

* * * * *

La seduta consiliare si chiude alle ore 20:12.

Letto, approvato e sottoscritto:

Il Sindaco
F.to FRANCO CAPPONI

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

PARERI DI CUI AGLI ARTT. 49, C. 1, E 147-BIS, C. 1, D.LGS. N. 267/2000

In merito alla REGOLARITA' TECNICA esprime, per quanto di competenza, parere Favorevole

Treia, 04-03-2021

Il Responsabile del Servizio
F.to Arch. LAURETTA MASSEI

In merito alla REGOLARITA' CONTABILE esprime, per quanto di competenza, parere: Favorevole

Treia, 04-03-2021

Il Responsabile di Ragioneria
F.to Dott. LUCA SQUADRONI

Controllo sulla conformità dell'azione amministrativa alle leggi, allo statuto ed ai regolamenti (ai sensi art. 97, comma 2 D.Lgs. 267/2000)

Per quanto concerne il PARERE DI CONFORMITA' giuridico-amministrativa esprime parere: Favorevole

Treia, 04-03-2021

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Si certifica che la presente deliberazione viene pubblicata nel sito web istituzionale di questo Comune per quindici giorni consecutivi: dal 16-03-2021 al 31-03-2021 (articolo 32, comma 1, della legge 18/06/2009, n. 69).

Treia, 16-03-2021

Il Responsabile della Pubblicazione
F.to Dott.ssa LILIANA PALMIERI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, 16-03-2021

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

La presente deliberazione è divenuta esecutiva il giorno _____:

- ☐ in quanto dichiarata immediatamente eseguibile (articolo 134, comma 4, del D.Lgs. n. 267/2000);
- ☐ decorsi 10 giorni dalla pubblicazione (articolo 134, comma 3, del D.Lgs. n. 267/2000);
- ☐ decorsi 15 giorni dalla pubblicazione ai sensi art. 9 dello statuto (regolamenti comunali).

Treia, _____

Il Segretario Comunale
F.to Dott.ssa FABIOLA CAPRARI

Copia conforme all'originale per uso amministrativo.

Treia, _____

Il Segretario Comunale
Dott.ssa FABIOLA CAPRARI
